

Incentivi fiscali. Pubblicato il decreto che attua la Finanziaria per il 2007

Per i televisori digitali bonus fino a 200 euro

La detrazione sarà fatta valere nelle denunce del 2008

Tonino Morina

Sono state individuate le caratteristiche che devono possedere le nuove televisioni per fruire dello sconto Irpef del 20% nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno, modello Unico 2008 o modello 730/2008, per i redditi 2007. Con un decreto del 3 agosto 2007, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 221 del 22 settembre 2007, sono state infatti individuate le caratteristiche minime cui devono rispondere gli apparecchi televisivi per accedere alla detrazione fiscale prevista dalla legge 296/2006, la Finanziaria 2007.

Per favorire il rinnovo del parco apparecchi televisivi in vista

della migrazione della televisione analogica alla televisione digitale, agli utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere in regola, per il 2007, con il pagamento del canone di abbonamento, spetta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico, fino a un importo massimo delle stesse di mille euro, per l'acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato (articolo 1, comma 357 della legge 296/2006).

Per apparecchio televisivo digitale, che può fruire dello sconto fino al limite massimo di 200 euro, si intende qualunque apparecchio atto o adattabile alla ricezione dei segnali televisivi digitali, che possiede le caratteristiche minime riportate nella tabella A allegata al decreto (esempio: possesso del sintonizzatore digitale in una delle piattaforme prescritte). La detrazione Irpef del 20% è applicabile a tutti gli apparecchi televisivi digitali che siano stati acquistati a decorrere dal 1° gennaio 2007, purché compresi nell'elenco di cui all'articolo 6 del decreto.

Le linee guida

Tv con lo sconto

■ Per apparecchio televisivo digitale, che può fruire dello sconto Irpef del 20%, si intende qualunque apparecchio atto o adattabile alla ricezione dei segnali televisivi digitali

I tempi

■ La spesa per l'acquisto della televisione digitale deve essere sostenuta entro fine 2007

La condizione

■ Il contribuente deve dimostrare di essere in regola, per il 2007, con il pagamento del canone di abbonamento

La misura

■ Lo sconto Irpef è fissato nella misura del 20% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007, fino a un importo massimo di mille euro

zatore digitale in una delle piattaforme prescritte). La detrazione Irpef del 20% è applicabile a tutti gli apparecchi televisivi digitali che siano stati acquistati a decorrere dal 1° gennaio 2007, purché compresi nell'elenco di cui all'articolo 6 del decreto.

Per i controlli fiscali sulla detrazione, i contribuenti devono conservare ed esibire, su richiesta degli uffici dell'agenzia delle Entrate, la ricevuta del bollettino di pagamento del canone di abbonamento per il 2007, la fattura o lo scontrino fiscale rilasciato per l'acquisto dell'apparecchio televisivo recante i dati identificativi dell'acquirente e dal quale risulta la marca e il modello dell'apparecchio. A norma dell'articolo 3, che ha per titolo "neutralità tecnologica", l'apparecchio televisivo digitale deve consentire la ricezione di programmi digitali in chiaro e senza costi aggiuntivi per l'utente da almeno una delle piattaforme tecnologiche di diffusione via etere terrestre, via cavo o via satellite.

so dei 4mila euro.

Come anticipato dal Sole-24 Ore del 2 settembre scorso, poi, le Entrate confermano che se il ritmo dei rimborsi continuerà a mantenersi sugli stessi livelli avuti fino al 2004 anche per gli anni successivi, «come è facile prevedere sulla base delle domande presentate», si può ipotizzare che a fine 2007 il totale delle agevolazioni supererà i 12 miliardi.

Intanto, a luglio e agosto c'è stato un rallentamento delle domande presentate al centro operativo di Pescara rispetto a giugno. Un andamento legato al periodo esti-

vo e in linea con gli anni scorsi. Nei 2 mesi, tuttavia, c'è un leggero miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2006, con le domande che sono salite da 57.434 a 58.057.

Analizzando gli sconti ottenuti dai contribuenti, emerge che l'anno in cui maggiormente si è usufruito dell'agevolazione fiscale (in termini monetari) è il 2002, con 1,8 miliardi di detrazioni complessive, seguito dal 2001 con 1,5 miliardi e dal 2003 con 1,4 miliardi. La detrazione media annua più alta è stata nel 1998, con 472 euro, quando lo sconto era del 41 per cento.

NOTIZIE

In breve

GIOCHI E SCOMMESSE

Via alle proroghe per la raccolta

I centri in attività al 30 giugno 2007 potranno continuare a esercitare provvisoriamente, e fino al 31 dicembre 2007, la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse sportive a totalizzatore e della nuova scommessa ippica a totalizzatore. Lo precisa il decreto 7 settembre 2007 del ministero dell'Economia pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 221 del 22 settembre 2007. Scadranno invece il 30 giugno 2016 le concessioni effettuate dopo la manovra Bersani-Visco e che sarebbero scadute altrimenti al 15 dicembre 2015.

STUDIO ANCOT

Il Lazio in testa sul gettito Irap

Nelle dichiarazioni dei redditi 2005 è stato il Lazio a far registrare il gettito medio più alto ai fini Irap (1,67 mila euro). Il dato emerge da una analisi della Fondazione Ancot sui dati del ministero dell'Economia. La media laziale è superiore anche all'omologo dato lombardo, che ha superato di poco gli umila euro. Il più basso gettito pro-capite si registra in Puglia con 6,36 mila di media.

CASSAZIONE

Minori testimoni nei casi di violenza

I bambini che dichiarano di aver subito abusi sessuali possono essere fonte di prova e le dichiarazioni dei genitori sui fatti loro riferiti dai figli hanno il peso di una testimonianza. Così la Cassazione, con la sentenza 35224/2007, ha accolto il ricorso della Procura di Brescia contro l'assoluzione di due suore accusate di aver abusato sessualmente di alcuni alunni nella scuola materna dove insegnavano.

ANALISI

Riforma fallimentare, resta il problema soglie

di **Daniela Marchesi**

La riuscita o meno di una riforma come quella del diritto fallimentare non è cosa di poco conto, per il rilancio della nostra economia. Al pari di una qualunque politica economica è molto importante monitorare periodicamente gli effetti per aggiustarne di conseguenza il tiro. L'indagine svolta da Assonime sugli effetti prodotti da questo primo anno di vita del nuovo diritto fallimentare permette di dare una prima valutazione di questo impatto, anche per individuare i punti da correggere.

Quello che raccontano i dati proposti è nell'insieme un risultato positivo per l'economia, anche se con dei problemi ancora aperti: alcuni di essi sono stati già affrontati e sensibilmente attenuati dal decreto correttivo della legge fallimentare, approvato pochi giorni fa, altre questioni restano invece ancora aperte.

L'aspetto più deleterio della passata disciplina sul fallimento era il suo forte contributo nel trasformare il rischio di impresa (tale è l'insolvenza) in incertezza; valutare il rischio è il mestiere dell'imprenditore, valutare l'incertezza è impossibile. Il risultato di un serio ostacolo al dinamismo dell'economia.

Ovviamente il primo obiettivo da raggiungere con la riforma era l'abbreviazione dei tempi delle procedure fallimentari e l'elevazione delle quote di recupero dei crediti lasciati insoluti dal debitore. Ma, per questi due parametri, troppo poco tempo è passato per avere dati certi e quantificazioni. I risultati su alcuni aspetti chiave della disciplina registrati dall'indagine Assonime però consentono già importanti valutazioni.

Tra i vari aspetti del diritto fallimentare che contribuivano alla patologica amplificazione del

rischio d'impresa di particolare importanza era la passata disciplina sull'azione revocatoria. L'azione comporta, ove condotta con successo, all'invalidazione ex post di scambi commerciali intervenuti in un periodo di tempo antecedente al fallimento, periodo che prima della riforma era molto ampio. Il risultato era una grande opacità e un'apertura troppo tardiva delle procedure d'insolvenza: come ha dimostrato Stanghellini (Bologna, 2007) quelle norme paradossalmente spingevano imprese e banche creditrici a rimandare il più possibile l'emersione della crisi. Ma ancor peggio, in una situazione di questo tipo la varietà degli scambi tra imprese sane diventa rischiosa ed è fortemente incentivata la fedeltà di partnership, con pregiudizio della concorrenza. Infatti, fare transazioni rilevanti con aziende che non si conoscono bene e che si rivelino poi insolventi espone l'impresa al rischio di perdite conseguenti all'azione revocatoria.

La riforma ha ridotto il numero dei casi per cui questa azione è possibile, abbreviato in generale il periodo "sospetto" e reso più stringenti i requisiti per la sua proposizione. I dati Assonime rivelano che a seguito della riforma l'esercizio dell'azione revocatoria si è ridotto drasticamente. E questo, se considerato dal punto di vista del dinamismo dell'economia, non può essere considerato che un bene.

Non è positivo invece il risultato che emerge dall'inchiesta rispetto al concordato preventivo, una procedura dal cui successo molto si guadagnerebbe in termini di accelerazione delle procedure e di percentuali di recupero dei crediti. Non è un risultato sorprendente: molta dell'appetibilità di questo strumento era compromessa in modo distorto dalle maggiori flessibilità consentite da un'altra pro-

cedura, il concordato fallimentare. Correttivi, però, sono stati previsti dal decreto intervenuto a inizio settembre, che dovrebbero risolvere molti di questi problemi e garantire migliore successo di questa procedura.

Un elemento critico molto importante, solo parzialmente risolto dal decreto correttivo, riguarda invece l'effetto che ha prodotto l'introduzione nella riforma di soglie dimensionali delle aziende necessarie all'accesso alla procedura concorsuale. L'indagine rivela una decisa caduta del numero delle procedure aperte. Questo era lo scopo che la riforma si prefiggeva, ma non è un buon risultato né per l'economia, né per il sistema giudiziario.

IL RISVOLTO ECONOMICO

Per le banche sarà più sicuro fare prestiti alle aziende maggiori

I debitori e i creditori esclusi si riversano su altre aule di tribunali, per le procedure esecutive ordinarie per il recupero dei crediti, l'alternativa loro rimasta. Si tratta di procedure meno favorevoli sia per il debitore che per i creditori e che, seppur più semplici di quelle fallimentari, se prese singolarmente, finendo per essere diverse per ogni caso d'insolvenza, sono nell'insieme comunque molto gravose in termini di risorse e tempo assorbito per il sistema giudiziario.

Quanto all'economia: quale bancasceglierà di concedere credito a un'impresa piccola, sotto la soglia di accesso al fallimento, quando è infinitamente più sicuro prestare a un'azienda più grande che in caso di insolvenza consente il ricorso alle più vantaggiose procedure concorsuali?